

- 2) Per il resto, il ricorso è respinto.
- 3) Il Consiglio dell'Unione europea sopporterà la metà delle proprie spese e di quelle della Central Bank of Iran.
- 4) La Central Bank of Iran sopporterà la metà delle proprie spese e di quelle del Consiglio.

⁽¹⁾ GU C 243 dell'11.8.2012.

Sentenza del Tribunale del 18 settembre 2014 — Holcim (Romania)/Commissione

(Causa T-317/12) ⁽¹⁾

(«Responsabilità extracontrattuale — Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra — Responsabilità per colpa — Rifiuto della Commissione di divulgare informazioni e di vietare qualsiasi transazione sulle quote di emissioni asseritamente sottratte — Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli — Responsabilità oggettiva»)

(2014/C 388/13)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Holcim (Romania) SA (Bucarest, Romania) (rappresentante: L. Arnauts, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: K. Mifsud-Bonnici e E. White, agenti)

Oggetto

Da un lato, una domanda, presentata a titolo di responsabilità per colpa, diretta al risarcimento del danno asseritamente subito dalla ricorrente a causa del rifiuto della Commissione di divulgarle informazioni relative a quote di emissioni dei gas a effetto serra che le sarebbero state asseritamente sottratte e di vietare qualsiasi transazione su tali quote e, dall'altro, una domanda di risarcimento del danno, presentata a titolo di responsabilità oggettiva.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Holcim (Romania) è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea.

⁽¹⁾ GU C 287 del 22.9.2012.

Sentenza del Tribunale del 24 settembre 2014 — Sanofi/UAMI– GP Pharm (GEPRAL)

(Causa T-493/12) ⁽¹⁾

(«Marchio comunitario — Procedimento di opposizione — Registrazione internazionale che designa la Comunità europea — Marchio denominativo GEPRAL — Marchio internazionale denominativo anteriore DELPRAL — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»)

(2014/C 388/14)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Sanofi (Parigi, Francia) (rappresentante: C. Hertz-Eichenrode, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: P. Geroulakos, agente)